

19 DIC. 2023



FREEDOM TORITTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLACANESTRO

Verbale dell'assemblea straordinaria

Il 9 dicembre alle ore 18,00 in BARI presso la sede dell'Associazione in Toritto alla contrada La Difesa n.1 si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione FREEDOM TORITTO – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLACANESTRO, convocata per trattare il seguente Ordine del Giorno:

- 1) proposta di adottare un nuovo statuto sociale;
- 2) varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente dell'Associazione Sig.ra SARDONE Maddalena, la quale chiama alle funzioni di Segretario la Sig.ra CASAMASSIMA Rossella. La Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, nel rispetto dell'articolo 11 dello statuto, che sono presenti n. 62 e regolarmente rappresentati n. 56 soci e così complessivamente n. 56 soci, come risulta dal registro presenze depositato in sede.

L'Assemblea è pertanto regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in prima convocazione. Passando alla trattazione dell'ordine del Giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare e approvare un nuovo statuto sociale che recepisca i requisiti previsti dal legislatore per qualificarsi come

1. Associazione sportiva dilettantistica, ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. 36/2021;
2. Associazione di promozione sociale e quindi Ente del Terzo settore alla luce del Codice del Terzo settore.

Propone quindi una nuova versione di statuto che contemperi le esigenze manifestate anche con riferimento:

- ad una chiara elencazione delle attività sportive dilettantistiche promosse coerente con le discipline espressamente riconosciute dal CONI;
- ad una indicazione delle attività di interesse generale promosse e tassativamente elencate dall'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017;
- all'implementazione dei nuovi vincoli statutari contemplati dal Codice del Terzo settore per mantenere la qualifica di associazione di promozione sociale.

Il Presidente informa i soci che sarebbe stato possibile anche modificare alcuni articoli dello statuto con esclusivo riferimento alle clausole obbligatorie e alle clausole derogabili introdotte dal Codice del Terzo settore, come chiarito dal Ministero del Lavoro nella Circolare del 27/12/2017, ma che il Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno cogliere l'occasione di adottare un nuovo statuto per chiarire aspetti ulteriori. Viene quindi data lettura della nuova formulazione dello statuto proposto all'Assemblea dei soci.

Diversi soci intervengono quindi per dichiararsi pienamente d'accordo con quanto prospettato e totalmente favorevoli alla proposta presentata dal Presidente.

Al termine l'assemblea, con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Non essendovi altro da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 19.30.

IL SEGRETARIO

(Sig.ra Casamassima Rossella)

IL PRESIDENTE

(Sig.ra Sardone Maddalena)

Toritto, 09/12/2023



Agenzia
Entrate

Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari

Atto registrato il 19 DIC. 2023

al n. 6562 sezione 3

esatte € 200.00 (Duecento)

L'Incaricato (*)

Andrea CORATTELLA

(*) Firma su delega del Prefetto Provinciale
Valentina SQUACE

FREEDOM TORITTO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE

Statuto

Definizioni e Finalità

Articolo 1— Forma giuridica e principi generali

È costituita l'Associazione sportiva dilettantistica di Promozione Sociale, ai sensi del D.Lgs. 36/2021, del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii., e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, **"FREEDOM TORITTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE"** in sigla **"FREEDOM TORITTO ASD APS"** (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in Toritto (BA).

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'utilizzo della qualifica di Associazione di Promozione Sociale è subordinato all'iscrizione del sodalizio nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore: l'eventuale cancellazione da tale Registro, anche su istanza dell'associazione, determinerà l'onere di modificare la denominazione sociale.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 2 - Attività di interesse generale

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del CTS:

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, in particolare in discipline afferenti allo sport della pallacanestro attraverso:

- la promozione delle attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- la preparazione atletica anche per la partecipazione ad attività competitive o agonistiche, in base alle aspettative dei soci;
- l'organizzazione o la collaborazione alla organizzazione di manifestazioni sportive;
- la gestione di impianti sportivi, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, ivi inclusa l'organizzazione di turismo sportivo;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per la realizzazione dei fini istituzionali l'associazione potrà collaborare con gli Enti e le Federazioni cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività sportive.

Articolo 3 - Attività diverse e raccolta fondi

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Articolo 4 - Volontariato

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Laddove necessario o obbligatorio per legge, l'associazione adotterà, con delibera assembleare, il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato.

I Soci

Articolo 5 — Ammissione dei soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio chiunque condivida gli scopi e le finalità dell'Associazione, impegnandosi a realizzarli, e si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

Possono, altresì, essere soci altri Enti del Terzo settore e gli enti non aventi scopo di lucro purché in numero non superiore al cinquanta per cento del numero di Associazioni di Promozione Sociale.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio previo consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

In caso di domanda di ammissione a socio da parte di persone giuridiche o enti senza scopo di lucro, la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Articolo 6 — Procedimento di ammissione

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti.

All'atto di accettazione della domanda, debitamente comunicata all'interessato, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci da parte del soggetto delegato dal Consiglio Direttivo e il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o qualora ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Articolo 7 — Diritti dei soci

La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo ed è ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
- collaborare al perseguimento delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione, nel rispetto delle proprie inclinazioni personali e della propria disponibilità di tempo;

- essere convocato alle Assemblee dove esercitare il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, secondo il principio di libera eleggibilità;
- prendere visione degli atti deliberativi degli organi associativi e della documentazione amministrativa relativa alla gestione dell'Associazione presentando richiesta anche verbale a uno dei componenti del Consiglio Direttivo o a chi si occupa della segreteria dell'associazione, previa sottoscrizione dell'impegno alla riservatezza in relazione ad eventuali dati personali trattati.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci maggiorenni che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea. Alle assemblee sono convocati anche gli associati minorenni che vengono rappresentati, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione a socio del minore.

Articolo 8 — Doveri dei soci

Il socio è tenuto a:

- osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione e di mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività e nella frequentazione della sede;
- concorrere alle spese generali dell'associazione attraverso il versamento del contributo annuale e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative.

La quota associativa potrà essere quantificata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo e rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 9 — Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- morte o estinzione della persona giuridica o Ente;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota associativa annuale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per morosità dell'associato decorsi tre mesi dall'inizio dell'esercizio, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

Le dimissioni da parte dei soci hanno effetto dal momento in cui vengono comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo che provvede quindi ad annotarle sul libro degli associati.

Articolo 10 — Azioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei/delle suoi/e soci/e;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- l'arrecare danni morali o materiali ad altro socio ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero l'adottare condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi dal presente statuto.

Articolo 11 - Trasparenza

Le delibere degli organi e i libri sociali sono accessibili ai componenti l'organismo e devono essere conservati e restare a disposizione dei soci che ne facciano richiesta di consultazione. Chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 10 dovrà essere reso noto al socio con comunicazione scritta.

Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all'art. 10, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile, che deciderà in via definitiva.

Patrimonio Sociale e rendicontazione

Articolo 12 - Patrimonio

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le obbligazioni relative. Esso non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- avanzi degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, secondo le norme ed i limiti in materia stabiliti dalla vigente normativa;
- ogni altro attivo coerente con i diritti propri di un'associazione senza scopo di lucro e di promozione sociale.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13 — Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- quote annuali di adesione e tesseramento dei soci;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- elargizioni, donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;
- cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Articolo 14 — Termini di approvazione del bilancio

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il Consiglio Direttivo dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle stesse, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

Articolo 15 — Bilancio sociale

Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate dell'Associazione siano superiori ad 1 milione di euro, è redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio sociale ed approvato dall'assemblea nei medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio.

Organismi dell'Associazione

Articolo 16 - Organismi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo, anche in forma monocratica, se dovessero ricorrere i presupposti dimensionali ex art. 30, d.lgs. 117/2017;

- il revisore legale dei conti, se dovessero ricorrere i presupposti dimensionali ex art. 31, d.lgs. 117/2017.

Ciascun organismo può attivare, per le proprie riunioni/assemblee, modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

Articolo 17 - Partecipazione

Partecipano con diritto di voto all'Assemblea generale dei soci tutti i soci che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Articolo 18 — Convocazione

L'Assemblea generale dei soci viene convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea generale dei soci è convocata in via straordinaria nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Le convocazioni devono essere effettuate almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione mediante affissione dell'avviso nella sede legale e nelle eventuali sedi operative, e mediante altra modalità quale l'invio di lettera semplice, e-mail, messaggeria telefonica e/o fax. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire in giorno diverso dalla prima convocazione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

Articolo 19 — Validità dell'assemblea ordinaria

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei presenti.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

Articolo 20 — Modifiche statutarie e scioglimento

Le delibere sulle modifiche da apportare allo Statuto devono essere adottate, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati. Nella seconda eventuale convocazione, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno un-terzo degli associati, intervenuti o rappresentati per delega, e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS, le delibere sullo scioglimento, nonché sulle operazioni di fusione, scissione e trasformazione, devono essere assunte con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Articolo 21— Svolgimento dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da un socio eletto dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Vige il principio di una testa, un voto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Il quorum deliberativo, in questi casi, si riduce in numero conseguente.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario, che li firma insieme al Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti nella bacheca della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

Articolo 22 — Competenze dell'assemblea

L'Assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7:

- a) elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- d) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- g) delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari e sulla loro modifica;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale,
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Articolo 23 — Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 eletti fra i soci. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza) e dall'art. 11 del D.Lgs. 36/2021 (Incompatibilità).

Articolo 24 — Commissioni di lavoro e incarichi

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Articolo 25 — Cariche sociali

Il Consiglio Direttivo elegge e revoca al suo interno:

- il Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea generale dei soci; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;
- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente;
- il Tesoriere: tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico.

È esplicitamente prevista la cumulabilità delle cariche in capo ai membri del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica, salvo provvedere alla reintegrazione del componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 28 dello statuto.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 26 — Competenze del Consiglio Direttivo

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea dei soci;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- 
- 
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa;
 - predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
 - individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
 - predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
 - all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
 - deliberare circa l'ammissione dei soci, può delegare allo scopo uno/a o più Consiglieri;
 - deliberare in merito all'esclusione per morosità e alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
 - sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
 - stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
 - affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
 - decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
 - stabilire la quota associativa annuale ed eventuali contributi associativi *una tantum* o ricorrenti, a sostegno delle attività sociali;
 - compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che non siano, a norma del presente statuto o della legge, attribuiti all'Assemblea dei soci.

Articolo 27 Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta diretta a ciascun componente da spedirsi, anche per e-mail, non meno di otto giorni prima della riunione, ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. In

difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttiva può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Articolo 28 — Decadenza e dimissioni dei consiglieri

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima riunione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

È facoltà del Consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio. Il consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito, ove esista, dal socio risultato primo dei non eletti all'ultima elezione del Consiglio Direttivo; diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare il componente del Consiglio decaduto; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Articolo 29 — Organo di controllo

L'organo di controllo è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto e sarà composto da un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione. L'organo di controllo, in deroga a quanto sopra, potrà essere anche costituito in forma monocratica. In tal caso, l'unico componente dovrà essere dotato dei requisiti professionali di cui all'art. 2397 c.c., come richiamati nel successivo comma II.

I membri dell'organo di controllo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Le cariche di consigliere e di componente l'organo di controllo e di revisore dei conti sono incompatibili fra loro, ai componenti l'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). In caso di organo collegiale, almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di

soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Si applica, in tal caso, il successivo art. 30, lett. a).

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali dell'organo di controllo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Articolo 30 — Revisione legale

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione:

- a) potrà incaricare della revisione legale dei conti l'Organo di controllo, costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- b) ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

La durata della carica di revisore legale è prevista in quattro anni.

Norme di Scioglimento

Articolo 31— Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

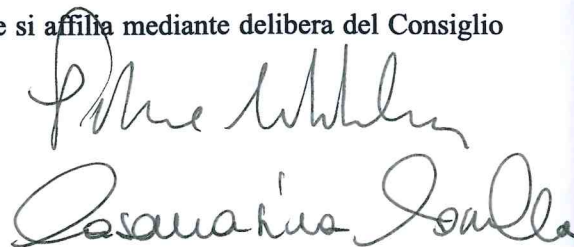
Il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, sentito l'organismo di controllo preposto e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore per fini sportivi quali fini di pubblica utilità.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Disposizioni Finali

Articolo 32 - Rinvii

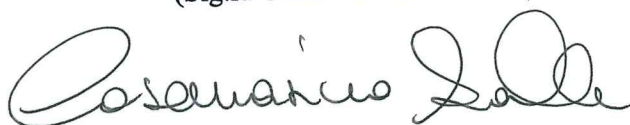
Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e/o degli Enti di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.



Per quanto non espressamente riportato in questo statuto, si fa inoltre riferimento al codice civile e alle altre norme di legge vigenti in materia di Associazioni sportive dilettantistiche, di Associazioni di Promozione Sociale e di Enti del Terzo settore.

Il Segretario

(Sig.ra Casamassima Rossella)



Il Presidente

(Sig.ra Sardone Maddalena)

